



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO
PER LE ASSUNZIONI DI RICERCATORI
CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, disciplina il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca scientifica con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 – Finalità del reclutamento

Le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato avvengono in relazione a specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca temporanei, finanziati dall'Università o da soggetti terzi, pubblici e privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nell'ambito dell'autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.

Art. 3 – Modalità di richiesta

3.1 – La presentazione al Consiglio di Amministrazione di progetti di ricerca per la realizzazione dei quali si intende procedere al reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di un Ricercatore a tempo determinato avviene ad opera del Consiglio di Facoltà.

3.2 – Proposte di progetti di ricerca possono essere avanzate al Consiglio di Amministrazione anche da parte di singoli docenti impegnati nell'attività didattica e di ricerca o di soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'elaborazione e nello sviluppo delle tematiche e delle attività di pertinenza dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

3.3 – Qualora il Consiglio di Facoltà intenda bandire una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, deve presentare la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione, indicando:

- il programma di ricerca e di didattica, unitamente all'indicazione dell'area disciplinare di riferimento e la sua durata;
- il docente o il ricercatore universitario, di ruolo o a contratto, che ricoprirà l'incarico di responsabile scientifico del programma di ricerca;
- la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca;
- la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato;
- i requisiti richiesti al Ricercatore da reclutare per lo svolgimento dell'attività di ricerca, oltre a quelli previsti dall'art. 5 del presente Regolamento;
- le modalità con cui il Ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto.

3.4 – La proposta di cui al comma precedente viene sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'attivazione della procedura di reclutamento del Ricercatore a tempo determinato.

Art. 4 – Indizione della procedura di valutazione comparativa

4.1 – Il reclutamento del Ricercatore a tempo determinato di cui al presente Regolamento si attua mediante procedura di valutazione comparativa, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

Regolamento per le assunzioni di Ricercatori con contratti a tempo determinato

4.2 – Il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa è emanato dal Rettore, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.3 – Al bando di cui al comma precedente deve essere data adeguata pubblicità, mediante affissione all'Albo di Facoltà e tramite pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

4.4. – Il bando per la selezione del Ricercatore a tempo determinato deve indicare:

- il programma di ricerca e di didattica integrativa;
- il settore scientifico-disciplinare;
- i titoli valutabili e i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati;
- il termine e la modalità per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti ricercatori, che non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di affissione;
- la durata del contratto;
- il trattamento retributivo.

4.5 – Qualora l'ente erogatore del finanziamento, sulla base di contratti o convenzioni stipulati con l'Università, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, abbia già provveduto a selezionare il collaboratore di ricerca, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà, espresso a seguito di esame dei titoli e delle pubblicazioni del Ricercatore e, eventualmente, di un colloquio, ne prende atto e delibera sull'accettazione del personale selezionato, non procedendo all'indizione della valutazione comparativa.

4.6 – Ciascuna domanda deve essere corredata di curriculum scientifico-professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa servire a comprovare la competenza o l'esperienza di ricerca del richiedente in relazione alla collaborazione proposta.

4.7 – Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005, costituiscono titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 230/2005.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa

5.1 – Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005, sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque un'elevata qualificazione scientifica, comprovata da pubblicazioni e/o titoli scientifici precedentemente prodotti dal candidato.

5.2 – I requisiti di cui al precedente comma e quelli prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.

5.3 – L'esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

6.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di valutazione comparativa per la selezione del ricercatore a tempo determinato, una Commissione esaminatrice composta da tre membri: il Rettore, o

Regolamento per le assunzioni di Ricercatori con contratti a tempo determinato

suo delegato, con funzioni di Presidente, il Direttore Amministrativo, o suo delegato, e il responsabile scientifico del programma di ricerca o il responsabile della ricerca in Ateneo, o suo delegato, o un soggetto esperto in progetti di ricerca, designato dal Rettore, al quale è assegnata anche la funzione di segretario verbalizzante.

6.2 – La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 7 – Selezione dei candidati

7.1 – La valutazione comparativa avviene mediante valutazione dei titoli e delle pubblicazioni fatte pervenire dai candidati al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

7.2 – La Commissione esaminatrice predetermina i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, tenendo, comunque, conto dei titoli preferenziali di cui all'art. 4.7 del presente Regolamento.

7.3 – Quando previsto dal bando di indizione della procedura di valutazione comparativa, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è integrata da colloquio, teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca attraverso la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca.

7.4 – Conclusa la valutazione, la Commissione esaminatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base dei giudizi o sulla base della somma dei punteggi attribuiti, designando il candidato che sia risultato vincitore.

7.5 – La pubblicità dei giudizi e degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro affissione all'Albo di Facoltà, nonché con la loro pubblicazione sul sito web dell'Università.

7.6 – Gli atti della Commissione esaminatrice sono approvati dal Rettore e trasmessi al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.

7.7 – Ogni Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 8 – Stipula del contratto individuale di lavoro

8.1 – Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione, il Ricercatore risultato vincitore dalla procedura di valutazione comparativa è invitato a stipulare il contratto di lavoro.

8.2 – E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, in presenza comprovati motivi, di deliberare che il Direttore Amministrativo non proceda alla sottoscrizione del contratto di lavoro; nella delibera devono esplicitate le ragioni per le quali il contratto di lavoro non viene stipulato.

8.3 – Il rapporto di lavoro che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università italiane. In nessun caso comunque il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D. Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Regolamento per le assunzioni di Ricercatori con contratti a tempo determinato

8.4 – Ai sensi di quanto espressamente previsto nell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, i contratti di lavoro stipulati con i Ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento sono conteggiati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini dell'inserimento dei Corsi di Studio nell'offerta formativa delle Università, in aggiunta al numero di Professori di I e di II fascia e di Ricercatori a tempo indeterminato.

8.5 – Il contratto di lavoro deve indicare:

- data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
- prestazioni richieste al Ricercatore nell'ambito del programma di ricerca;
- il nominativo del responsabile scientifico del programma di ricerca;
- il trattamento retributivo, rapportato, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, a quello dei Ricercatori confermati, in conformità a quanto previsto nel bando di indizione della valutazione comparativa;
- l'indicazione delle modalità con cui il Ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la Facoltà il risultato del lavoro svolto;
- l'indicazione delle eventuali cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- l'indicazione del periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.

8.6 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei Ricercatori a tempo determinato assunti sulla base del presente Regolamento.

8.7 – Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore selezionato e dal Direttore Amministrativo, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 9 – Durata del contratto di lavoro

La durata del contratto di Ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata certi, commisurati alla durata del programma di ricerca; in ogni caso, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, il contratto ha una durata massima triennale e può essere rinnovato per una durata complessiva di sei anni, su delibera del Consiglio di Amministrazione e previa verifica del risultato conseguito dal Ricercatore nell'esecuzione del programma di ricerca.

Art. 10 – Divieto di cumulo

10.1 – Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della Legge 449/1997.

10.2 – Il Ricercatore a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche non può essere titolare di analogo contratto con altre sedi universitarie o con altre strutture scientifiche, né può frequentare un Corso di Dottorato di ricerca.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

Art. 12 – Entrata in vigore

12.1 – Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

12.2 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – www.unisg.it.